

Premesso:

- che l'art. 14 della L.R. 25/95 contenente disposizioni in materia di contributo di concessione edilizia espressamente dispone che "Il contributo di concessione edilizia relativo ad ogni singolo intervento è determinato applicando alla superficie dell'immobile la tabella urbanistica di cui all'art. 13 in vigore al momento della presentazione dell'istanza di concessione edilizia. Il Comune aggiorna annualmente la tariffa di riferimento ed il valore del costo di costruzione con deliberazione assunta sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo";

- che con deliberazione di C.C. n. 99 del 09.11.1995, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. 19 del 19.04.2001, e poi con deliberazione di C.C. n. 10 del 05.05.2005, è stata determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 25/95, la tariffa urbanistica da applicarsi in sede di rilascio dei titoli edilizi;

- che, in forza di quanto disposto dal richiamato art. 14 della LR n. 25/95, annualmente si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe suddette, nonché dei valori di mercato degli spazi da destinare a parcheggio ai fini dell'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 29 del 18.12.2002 e di G.C. n. 128 del 14.04.2005, nonché dell'applicazione delle L.R. n. 24/2001, n. 49/2009, n. 16/2008 e n. 30/2019;

- che anche per l'anno in corso occorre effettuare tali aggiornamenti;

-che con deliberazione di GC n. 395 del 13.11.2017 sono stati introdotte modalità di adeguamento ISTAT, omogenee per tutti i CDR e Servizi comunali ed è stato conferito mandato ai Dirigenti di provvedere, con proprio atto, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'adeguamento annuale in questione, al fine di anticipare il tutto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

-che occorre pertanto uniformarsi ai principi di cui alla deliberazione di GC n. 395 del 13.11.2017, che rimanda ai Servizi Finanziari la determinazione dell'indice ISTAT di adeguamento annuale;

-che con Foglio d'ordine dei Servizi Finanziari n. 35/21 del 27.10.2021 l'indice di adeguamento ISTAT per l'anno 2022, da applicarsi con decorrenza 1.1.2022, è stato fissato pari a + 0,9%;

Preso atto, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non necessita del parere di copertura finanziaria o di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di disporre l'aggiornamento ISTAT delle seguenti tabelle:

- tariffe da applicarsi in sede di rilascio di titoli edilizi - di cui alla tabella già approvata con deliberazione C.C. n 10 del 05.05.2005 e riallineata con delibera di G.C. n. 17 del 16.1.2018, come da allegato “A” al presente provvedimento;
  - valori di mercato degli spazi da destinare a parcheggi ai fini dell’applicazione dell’art. 9 delle Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C., della L.R. 24/2001, della L.R. n. 16/2008, della LR n. 49/2009 e della LR n. 30/2019 come da allegato “B” al presente provvedimento;
- 2) gli aggiornamenti di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo si applicano ai titoli edilizi richiesti e/o presentati a far data dall’1.01.2022.